

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3446

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata SPENA

Modifica all’articolo 337-ter del codice civile, concernente i provvedimenti del giudice in materia di affidamento e rapporti dei figli con i genitori

Presentata il 17 gennaio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo quanto emerge dall’ultimo Rapporto dell’istituto di ricerca «Eures – Ricerche economiche e sociali» sugli omicidi in famiglia, nel periodo dal 2000 al 2018, in Italia, i figli uccisi per mano di uno dei genitori o di entrambi sono stati 471. Inoltre, da un’analisi delle statistiche si nota come sono soprattutto padri ad uccidere figli di età superiore ad un anno, mentre per ciò che riguarda gli infanticidi il genitore omicida è di sesso femminile nell’89,4 per cento dei casi.

Analizzando i dati Eures relativi al periodo dal 1987 al 2009 emerge come i figlicidi paterni siano seguiti nel 19,4 per cento dei casi da un altro omicidio: un uxoricidio (61,1 per cento), un altro figlicidio (28 per cento) o lo sterminio della famiglia (11,1 per cento). In queste circostanze il reato viene spesso commesso

con un movente vendicativo, come esito di una separazione non accettata.

Studi recenti (Vivienne Elizabeth, 2017) evidenziano come il rischio di figlicidio possa aumentare nella fase successiva alla separazione in presenza di persecuzioni psicologiche caratterizzate da minacce di sottrarre i figli e di attacchi giudiziari, che vanno sotto il nome di *custody stalking*.

Così come rilevato nella mozione numero 1-00191, presentata alla Camera dei deputati il 5 giugno 2019 dalla presentatrice della presente proposta di legge, «i numerosi fatti di cronaca che vedono protagonisti (...) bambini e adolescenti vittime di maltrattamento, abusi sessuali e violenze, talvolta sino alla morte, da parte di persone in ambito familiare (...) dimostrano come allo stato attuale il sistema di protezione non è in grado (...) di

proteggere chi non ha i mezzi per potersi difendere ».

La presente proposta di legge modifica l'articolo 337-ter del codice civile, al fine di garantire la prevalenza dell'integrità e della sicurezza psico-fisica del figlio o dei figli minori rispetto all'istanza di preservare la relazione genitore-figlio, laddove vi siano fondati motivi per ritenere che uno dei genitori del minore (o un convivente *more uxorio* di un genitore, ovvero una

persona legata da stabile relazione affettiva anche se non convivente) sia autore di abusi o violenze familiari.

L'obiettivo è fornire al giudice un efficace strumento legislativo per prevenire il verificarsi di episodi di violenza in danno di minori, affinché ad un genitore con una grave storia di violenza domestica accertata alle spalle possa essere negato l'affidamento del figlio minore.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

« Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Nella valutazione di cui al precedente periodo considera prioritaria la necessità di proteggere il minore da eventuali danni fisici o psicologici derivanti dall'essere soggetto o esposto ad abuso, abbandono o violenza familiare. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, privilegiando l'integrità fisica e psicologia dei minori esposti ad abuso, abbandono o violenza familiare, rispetto al diritto del genitore abusante di mantenere contatti con i figli. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare ».



18PDL0172160